



COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30-06-2021 n. 19

OGGETTO:INTRODUZIONE DI MISURE AGEVOLATIVE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL 2021, MEDIANTE UTILIZZO DI PARTE DELLE RISORSE DI CUI ALLART. 106 DEL D.L. 34/2020 E DELLE RISORSE DI CUI ALLART. 6 DEL D.L. 73/2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortzeni	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
Mancinelli	Lorenzo	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Presente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Assente
Vecchi	Simone	Consigliere	Assente

Presenti: 11
Assenti : 2

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

Mancinelli Lorenzo
CIMICA RICCARDO



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Durante la trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno esce dall'aula il Consigliere Simone Vecchi.

Sono presenti in aula n. 11 Consiglieri.

Il Sindaco, Michele Orteni, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti, e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge n. 208/2015, testualmente recita: *"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;
- il comma 641 del medesimo articolo prevede *"Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"*;
- il successivo comma 642 stabilisce *"La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*;
- il comma 650: *"la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria"*;
- il comma 651: *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- il comma 653: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- il comma 654: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

VISTO l'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- comma 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono,



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- con Regolamento, le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
- comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
 - comma 666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
 - comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - comma 688. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
 - comma 704. È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inerente l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

EVIDENZIATO, pertanto, che, al 31/12/2013, per effetto del citato art. 1, commi 639-655 della Legge n. 147/2013, è cessata la vigenza giuridica e la conseguente applicazione della TARES, nonché di tutti i previgenti prelievi tributari in materia di rifiuti (TARSU, TIA1 e TIA2);

TENUTO CONTO dell'attuale normativa in materia di scadenza delle rate dei tributi, contenuta nell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come novellato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, a mente del quale *"[...] I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato [...]"*, evidenziando, in pratica, la necessità e l'opportunità di stabilire la data di scadenza dell'ultima rata TARI in un giorno successivo al 1° dicembre, il tutto anche al fine di evitare una doppia lavorazione e spedizione della "bollettazione" annuale;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

TENUTO CONTO, infine, che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare, con apposito regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

EVIDENZIATO, a riguardo, che il Comune di Montegiorgio, con proprio regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2020, all'art. 42, comma 1, lett. c), ha disciplinato, tra l'altro, le scadenze dei versamenti TARI per l'anno 2021, fissandole al 31/07/2021, 30/09/2021, 30/11/2021 e 31/01/2022;

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

EVIDENZIATI gli effetti della normativa e della decretazione d'urgenza, emanata negli anni 2020 e 2021, al fine di fronteggiare e contenere gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria e socio-economica susseguenti all'epidemia da Covid-19, con particolare riferimento, in questa sede, all'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, a mente del quale **“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”**;

TENUTO CONTO, tra le altre, della seguente normativa, prassi e provvedimenti:

- art. 106, comma 1 e seguenti, del D.L. 19/05/2020, n. 34 e dell'art. 39, comma 1, del D.L. n. 104 del 14/08/2020, che prevedono trasferimenti erariali a beneficio degli Enti locali al fine di consentire l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno n. 212342 del 02/11/2020, che nella Tabella 1, riportata nell'allegato 3, indica la perdita di gettito attribuita, a ciascun comune, ai fini della TARI, che, per il Comune di Montegiorgio, ammonta ad euro 72.994,07;
- FAQ n. 5 della RGS-MEF, laddove viene chiarito che la perdita potenziale di gettito TARI, così come stimata nel citato Decreto n. 212342/2020, deve essere utilizzata, dagli enti, per finanziare le agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- art. 6, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, che introduce una nuova linea agevolativa in materia di TARI utenze non domestiche, costituendo un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, pari ad euro 600 milioni, rinviando, per la puntuale ripartizione, ad un Decreto interministeriale specifico;

CONSIDERATO che il Comune di Montegiorgio, con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2020, ha introdotto una prima misura agevolativa in materia di TARI 2020, prevedendo, allo scopo, l'esenzione dal tributo delle utenze non domestiche, applicabili ai sensi dell'art. 1, comma ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013, rapportate al periodo di chiusura delle attività, sulla base delle norme nazionali in materia di contenimento del Covid-19. Tale esenzione è stata conteggiata in complessivi 19.174,00 euro;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2020, avvenuta con l'adozione della delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31/05/2021, immediatamente eseguibile, il Comune di Montegiorgio ha provveduto ad accantonare, nella voce "vincoli derivanti dalla legge" – allegato A/2 al rendiconto 2020 – la somma di euro 53.820,00 quale quota residua rispetto alla perdita di gettito TARI stimata dal Ministero con l'allegato al Decreto 212342/2020;

ATTESO che il riparto di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 73/2021, sebbene in corso di approvazione con decreto ministeriale, può essere verosimilmente stimato in circa 41-44 mila euro, come documentato dalla relazione ANCI-IFEL pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione IFEL in data 28/05/2021;

DATO ATTO del permanere dello stato di emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19, di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le numerose misure di restringimento e di limitazione delle attività economiche determinano ricadute sul tessuto socio-economico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere le attività economiche e, indirettamente, le famiglie che vedrebbero meglio garantita ogni prerogativa occupazionale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, **ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)** e, contestualmente, ha stabilito, tra l'altro, che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 659 e 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sostanzialmente, continua a disciplinare l'attuale assetto normativo riguardante la possibilità di introdurre riduzioni ed esenzioni rispetto all'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). In particolare:

- comma 659: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- comma 660: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, **ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.** La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

DATO ATTO, a riguardo, che l'adozione della presente deliberazione è mirata ad introdurre una specifica misura agevolativa, per le utenze non domestiche che, nel corso del periodo ottobre/novembre 2020 – maggio/giugno 2021, hanno subito la chiusura o una limitazione dell'attività lavorativa, prevedendo, per l'anno 2021 la riduzione del 65% delle seguenti categorie, come sopra penalizzate:

- cat. 4 “Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi”;
- cat. 6 “Esposizione autosaloni”;
- cat. 7 “Alberghi con ristorante”;
- cat. 8 “Alberghi senza ristorante”;
- cat. 13 “Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta”;
- cat. 17 “Attività artigianali parrucchieri ed estetisti”;
- cat. 18 “Attività artigianali di falegnami, idraulici e fabbri”;
- cat. 19 “Carrozzeria, autofficina, elettrauto”;
- cat. 20 “Attività industriali con capannoni di produzione”;
- cat. 21 “Attività artigianali di produzione beni specifici”;
- cat. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”;
- cat. 24 “Bar, caffè, pasticceria”;
- cat. 27 limitatamente al commercio di fiori e pizzerie al taglio;

DATO ATTO, inoltre, che l'adozione della presente deliberazione è mirata anche ad introdurre, per le predette motivazioni, una specifica esenzione per le utenze non domestiche riguardanti gli ostelli, gli agriturismi ed i Bed & Breakfast, per gli anni 2021-2022-2023 pari al 100% della TARI, in tutto anche condividendo le richieste della Federazione Interprovinciale di Coldiretti Ascoli Piceno e Fermo che, nell'ambito delle misure volte ad agevolare la ripresa delle attività che hanno subito i pesanti effetti del Covid-19, hanno invitato gli Enti locali ad introdurre, nei propri regolamenti, auspicati provvedimenti tendenti a mitigare il peso fiscale del settore di riferimento;

CONSIDERATO che l'applicazione delle predette misure agevolative danno luogo ad una potenziale riduzione dell'entrata comunale, relativa alla risorsa TARI, stimabile, verosimilmente, in un importo compreso tra 90 e 95 mila euro, la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi previsti dal citato art. 106 del D.L. 34/2020 e delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021. La copertura finanziaria per gli anni 2022-2023, stimabile in euro 3.500,00 è assicurata dalla fiscalità generale di bilancio;

ATTESO che il disposto di cui al presente provvedimento assume, ad ogni effetto di norma, una valenza regolamentare, necessitando, pertanto, l'acquisizione del parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

1, lett. b), punto 7) del Tuel, il tutto entro i termini di legge e di regolamento, per il corretto svolgimento del Consiglio Comunale, da allegarsi sotto la lettera "A";

VISTO e richiamato il vigente Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato e deliberato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2020, eseguibile nei modi di legge;

DATO ATTO che l'adozione del presente deliberato risulta essere sostanzialmente coerente con il disposto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presso il Comune di Montegiorgio, nel corso del mandato amministrativo relativo al periodo 2018/2023, il tutto come da documento ad essa allegato in parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 20 del 30/09/2020;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2020 ad oggetto "Nomina dei Responsabili degli uffici e dei Settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

- A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure agevolative riguardanti l'applicazione della TARI 2021, utenze non domestiche:
- a) RIDUZIONE DEL 65% per le seguenti categorie:
- cat. 4 "Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi";
 - cat. 6 "Esposizione autosaloni";
 - cat. 7 "Alberghi con ristorante";
 - cat. 8 "Alberghi senza ristorante";
 - cat. 13 "Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta";
 - cat. 17 "Attività artigianali parrucchieri ed estetisti";
 - cat. 18 "Attività artigianali di falegnami, idraulici e fabbri";
 - cat. 19 "Carrozzeria, autofficina, elettrauto";
 - cat. 20 "Attività industriali con capannoni di produzione";
 - cat. 21 "Attività artigianali di produzione beni specifici";
 - cat. 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub";
 - cat. 24 "Bar, caffè, pasticceria";
 - cat. 27 limitatamente al commercio di fiori e pizzerie al taglio;
- b) RIDUZIONE DEL 100% per gli anni 2021-2022-2023 per gli ostelli, gli agriturismi ed i Bed & Breakfast, in tutto anche condividendo le richieste della Federazione Interprovinciale di Coldiretti Ascoli Piceno e Fermo che, nell'ambito delle misure volte ad agevolare la ripresa delle attività che hanno subito i pesanti effetti del Covid-19, hanno invitato gli Enti locali ad introdurre, nei propri regolamenti, auspicati provvedimenti tendenti a mitigare il peso fiscale del settore di riferimento.
- D. DI DARE ATTO che l'applicazione delle predette misure agevolative danno luogo ad una potenziale riduzione dell'entrata comunale, relativa alla risorsa TARI, stimabile, verosimilmente, in un importo compreso tra 90 e 95 mila euro, la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi previsti dal citato art. 106 del D.L. 34/2020 e delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021. La copertura finanziaria per gli anni 2022-2023, stimabile in euro 3.500,00 è assicurata dalla fiscalità generale di bilancio.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- E. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del Tuel, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A".
- F. DI DARE ATTO che l'adozione del presente deliberato risulta essere sostanzialmente coerente con il disposto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presso il Comune di Montegiorgio, nel corso del mandato amministrativo relativo al periodo 2018/2023, il tutto come da documento ad essa allegato in parte integrante e sostanziale.
- G. DI DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore ai Servizi Finanziari Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente, contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;

Dato atto che le misure agevolative, come precisato nel corso del dibattito consiliare, interesseranno le utenze non domestiche commerciali e artigianali diverse da supermercati e alimentari, istituti di credito e farmacie/parafarmacie;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Economici-Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa, e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Con votazione palese unanime resa per alzata di mano da parte dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure agevolative riguardanti l'applicazione della TARI 2021, utenze non domestiche:

- a) RIDUZIONE DEL 65% per le seguenti categorie:
- cat. 4 "Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi";
 - cat. 6 "Esposizione autosaloni";
 - cat. 7 "Alberghi con ristorante";
 - cat. 8 "Alberghi senza ristorante";
 - cat. 13 "Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta";
 - cat. 17 "Attività artigianali parrucchieri ed estetisti";
 - cat. 18 "Attività artigianali di falegnami, idraulici e fabbri";
 - cat. 19 "Carrozzeria, autofficina, elettrauto";
 - cat. 20 "Attività industriali con capannoni di produzione";
 - cat. 21 "Attività artigianali di produzione beni specifici";
 - cat. 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub";
 - cat. 24 "Bar, caffè, pasticceria";
 - cat. 27 limitatamente al commercio di fiori e pizzerie al taglio;
- b) RIDUZIONE DEL 100% per gli anni 2021-2022-2023 per gli ostelli, gli agriturismi ed i Bed & Breakfast, in tutto anche condividendo le richieste della Federazione Interprovinciale di Coldiretti Ascoli Piceno e Fermo che, nell'ambito delle misure volte ad agevolare la ripresa delle attività che hanno subito i pesanti effetti del Covid-19, hanno invitato gli Enti locali ad introdurre, nei propri regolamenti, auspicati provvedimenti tendenti a mitigare il peso fiscale del settore di riferimento.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

D. DI DARE ATTO che l'applicazione delle predette misure agevolative danno luogo ad una potenziale riduzione dell'entrata comunale, relativa alla risorsa TARI, stimabile, verosimilmente, in un importo compreso tra 90 e 95 mila euro, la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi previsti dal citato art. 106 del D.L. 34/2020 e delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021. La copertura finanziaria per gli anni 2022-2023, stimabile in euro 3.500,00 è assicurata dalla fiscalità generale di bilancio.

E. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del Tuel, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A".

F. DI DARE ATTO che l'adozione del presente deliberato risulta essere sostanzialmente coerente con il disposto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presso il Comune di Montegiorgio, nel corso del mandato amministrativo relativo al periodo 2018/2023, il tutto come da documento ad essa allegato in parte integrante e sostanziale.

G. DI DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata votazione palese unanime resa per alzata di mano da parte dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



4) INTRODUZIONE DI MISURE AGEVOLATIVE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI, ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL 2021, MEDIANTE UTILIZZO DI PARTE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.L. 34/2020 E DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 73/2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE

SINDACO

Passiamo al quarto punto quarto punto: introduzione misure agevolative ai fini dell'applicazione tassa sui rifiuti, alle utenze non domestiche per il 2021 mediante utilizzo da parte delle risorse di cui all'articolo 106 DL 34/2020 e risorse di cui all'articolo 6 del DL 73/2021, provvedimenti inerenti e conseguenti e successiva approvazione. Relazione Lorena Marzialetti.

ASS. MARZIALETTI

In questo quarto punto all'ordine del giorno andiamo a proporre una agevolazione Tari del 65% a tutte le utenze non domestiche che hanno subito una diminuzione dell'attività lavorativa a causa della situazione pandemica, sono state escluse da queste agevolazioni le attività che non hanno avuto una riduzione di lavoro e proponiamo inoltre un'esenzione totale della Tari per le utenze che riguardano le attività di bed and breakfast ed agriturismi accogliendo una richiesta fatta da Coldiretti per gli anni 2021, 2022 e 2023, quindi una esenzione totale della Tari per queste attività.

SINDACO

Interventi? Massimiliano Gentili.

CONS. GENTILI

Qui lo stesso la bontà della proposta, solo che chiediamo alcuni lumi. L'Assessore abbiamo escluso quelle attività che non hanno avuto un calo del lavoro e via dicendo. Andando a leggere il testo della proposta vostra mi sono saltate all'occhio un paio di attività: i distributori di carburante stati sempre aperti, gli andiamo a tagliare pure il 65%? Forse mi sbaglio, a parte qua la proposta di delibera parla soltanto di due periodi ottobre-novembre 2020 e maggio-giugno 2021 e quindi non parla del primo lockdown, ma anche sul primo lockdown i distributori di carburante sono stati sempre aperti. Carrozzerie, autofficine, elettrauti sono stati sempre aperti. Per carità, votiamo tutto, però c'è una disuguaglianza, non c'è una equità fiscale secondo noi. Io adesso non so se è una cosa fattibile, non



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

è fattibile e via dicendo, approfitto che c'è il funzionario dell'ufficio, se si metteva il riferimento i codici Ateco quelli nazionali a quel punto lì era più completa, più giusta e poi dopo non so se da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista operativo era più difficile andare a controllare, però è vero pure che adesso qua a livello di attività quante attività abbiamo su Montegiorgio ... (*intervento fuori microfono*) però tu come ufficio l'onere lo passi al contribuente, nel senso di dire tu mi dichiari che codice Ateco hai, mi ci alleggi la visura camerale forse non si può fare perché comunque sia non puoi richiedere quel documento lì, però però mi fa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ... (*intervento fuori microfono*) in questo modo rischiamo di andare ad agevolare alcune attività che non hanno avuto calo per niente, anzi

ASS. MARZIALETTI

Posso un attimo intervenire? La nostra intenzione giustamente in questi periodi in cui si è lavorato meno anche i distributori di carburante o le stesse officine meccaniche hanno lavorato meno e quindi l'intenzione era proprio di aiutare chi ha avuto un calo di fatturato, di lavoro. Quindi credo che anche se fossero stati sempre aperti

CONS. GENTILI

Allora se dovevi fare una cosa di questa, lodevole per carità di Dio, facevi allora in base ai codici Ateco nazionali così era una cosa più equa, erano molte più attività.

ASS. MARZIALETTI

Però se facevamo riguardo ai codici Ateco nazionali andavamo solo ad aiutare le attività che erano state chiuse durante i periodi di lockdown indipendentemente dal calo di fatturato.

CONS. GENTILI

C'è un primo elenco che è quello relativo al primo lockdown, poi dopo ci sono stati altri due elenchi Ateco fatti proprio a dicembre, a valere sul periodo questo qui e quindi potevamo prendere quello lì.

ASS. PETRINI

Ma le macchine che giravano sotto i lockdown sono le stesse sempre? No, quindi aiutiamo tutte le persone che hanno lavorato di meno.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

CONS. GENTILI

In questo modo, Alan, tu non aiuti tutte le persone, tu ne aiuti di meno. Che ti posso dire? Commercio al dettaglio di tende e tendine, a Montegiorgio forse c'è, qua ci rientra con la proposta vostra? ... (*intervento fuori microfono*) qui parla di attività artigianale di produzione di beni, questo non è produzione, è commercio.

ASS. MARZIALETTI

Le tende è una produzione.

CONS. GENTILI

Il Codice Ateco Nazionale mi dice “commercio al dettaglio di tende e tendine”. Non ci sta.

...

Non ci sta a Montegiorgio.

CONS. GENTILI

Io ho detto buttando là, però come questa qui te ne dico un'altra.

ASS. MARZIALETTI

Abbiamo fatto il lavoro al contrario, nel senso che abbiamo escluso i supermercati, le farmacie e banche che hanno lavorato in maniera piena, il resto abbiamo dato a tutti.

CONS. GENTILI

Allora se tu dici questo qui a me sta bene e allora cambiamo anziché mettere le categorie, mettiamo tutte tranne farmacie, banche e supermercati. Allora facciamo così ed è sicuro, perché sennò che ti posso dire? Un altro, commercio al dettaglio di calzature e accessori, calzature ci sta. Questo ce l'abbiamo. Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti ce ne 2-3 negozi a Montegiorgio. Qua ci rientrano? Se vado a leggere qua no. Allora facciamo così.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

...

La suddivisione delle categorie è quella del decreto Ronchi, cioè quella che trovate come dettaglio nella proposta 19, quella è la suddivisione nazionale delle categorie tassate e se vedete non c'è un dettaglio talmente specifico andare a contemplare tutte le attività commerciali, quindi c'è una categoria che è la 13 che è residuale che raccoglie un po' tutto quello che è il commercio, perché la 13 parla di negozi, abbigliamento, calzature e quindi è la parte relativa al commercio che è quella che poi è stata riproposta come riduzione anche nella proposta 20. Quindi va bene il codice Ateco per carità come principio, questa è una scelta che magari è oggetto di discussione nel Consiglio, per carità al di là dell'aspetto tecnico che comunque complicherebbe e che comporterebbe il necessario spostamento delle scadenze perché lo ripeto al microfono su istanza di parte significa un mese di lavoro, la gente che ti porta la pratica, la lavori e quindi dal 31 luglio si andrà sicuramente a scadenze oltre l'anno, però al di là di questo che poi è materia di discussione e di decisione del Consiglio, è la tabella nazionale che non è costruita nel migliore dei modi perché se ci fosse una tabella nazionale della tassazione che andrebbe a contemplare tutte le casistiche commerciali allora sarebbe molto più semplice andare individuare questa sì e questa no. In realtà la 13 è l'unica categoria che è riconducibile al commercio e tutte le altre sono riconducibili alle attività artigianali e industriali. Quindi tutto quello che è negozi diversi dagli alimentari va a cadere nella 13.

CONS. GENTILI

Secondo noi le soluzioni possono essere due: una di mantenere le scadenze e quindi non occorre spostare scadenze, al 31 luglio uno fa un acconto e poi eventuali conguagli va sulle altre rate, perché se non sbaglio sono quattro rate, quindi questa qui potrebbe essere una soluzione. Si fa un acconto sul 25% e poi dopo eventuali conguagli va sulle rate successive. Oppure visto che lo dovete a questo punto fare voi d'ufficio e quindi non chiediamo niente per non appesantire burocraticamente sia in ufficio che le utenze, che le aziende, allora basta specificare sul testo della proposta che è su tutte le attività non domestiche fatta eccezione per farmacie, banche e assicurazioni e a questo punto abbiamo risolto. Con i codici Ateco c'era una maggiore equità, poi dopo come si dice precisi non è nessuno, però che sarebbe stata una maggiore distinzione delle attività e una maggiore equità fiscale. Adesso se si può ovviare mantenendo le stesse cose mantenendo le stesse scadenze quindi sembra andare a cambiare 31 luglio piuttosto che altra data, si lascia il 31 luglio, si fa soltanto il 25% di quello dell'anno precedente e poi si va a spalmare l'eventuale conguaglio sulle altre rate, oppure ammette come ha detto l'Assessore che ha tenuto conto che tutte le attività sono ricomprese tranne tre macro-categorie e scriviamo quello lì e a posto. Questa sarebbe la cosa più giusta, poi dopo io capisco Andrea che ha un appesantimento burocratico dell'ufficio non indifferente per carità, però alla fine se uno dice che tutte le attività, uno prende tutte le utenze non domestiche gli applica il 65%, fatta eccezione per quelle tre macro attività e siamo a posto. Discutiamo se è una cosa che si può fare o meno. Grazie.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

SINDACO

Altri interventi? Simone Vecchi.

CONS. VECCHI

Allora io non mi esprimo su questo punto e anticipo la mia dichiarazione di voto: ritengo opportuno assentarmi poiché io sono titolare in un'azienda che andare ad usufruire di queste agevolazioni, quindi tenetene conto perché sono anche uno scrutatore e non so se dovete rinominarne un altro, solamente questo. Grazie.

SINDACO

Altri interventi? Bene. La proposta la votiamo così come è, perché quando siamo andati a considerare tutte le categorie abbiamo verificato una a una e credo che nessuno a Montegiorgio rimarrà fuori. Noi l'abbiamo condivisa con l'ufficio, con i Consiglieri e con l'Assessore, quindi credo che vada bene così. Il fine era quello di ricomprendere tutti quelli che non solo che sono stati chiusi, ma anche se aperti hanno subito una diminuzione di fatturato rispetto ad altre macro categorie che invece sono state aperte e il fatturato probabilmente lo hanno aumentato e quindi per noi questa proposta va benissimo così come è e la portiamo così in votazione.

CONS. GENTILI

Ripeto siccome l'Assessore ha detto che sono comprese tutte le attività tranne quelle tre macro, quindi penso dico una cosa qua fotoreporter ce l'abbiamo, vorrà dire che ai fotoreporter si applica il 65%. Quindi noi votiamo favore, se può mettere a verbale. Allora visto che non vengono accolte le nostre istanze per una maggiore equità fiscale, prendiamo atto della dichiarazione dell'Assessore che ha dichiarato che ricomprende tutte le attività non domestiche di Montegiorgio, fatta eccezione per le farmacie, le banche, supermercati. Quindi possiamo dire a tutti quanti che arriverà la bolletta della Tari più bassa a tutte quante le attività indistintamente tranne queste tre categorie, quindi votiamo a favore perché prendiamo atto della dichiarazione.

ASS. MARZIALETTI

Precisiamo un attimo, non solo supermercati, cioè alimentari in genere.

CONS. GENTILI



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Supermercati e alimentari.

SINDACO

Allora passiamo la votazione. Chi è favorevole? Unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Immediata esecutività. Chi è favorevole? Unanimità.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-06-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-06-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Michele Orteni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 25-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 25-08-2021 al 09-09-2021 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giorgio Mariarosaria